

DOTE FORMAZIONE E DOTE LAVORO – FAQ CITTADINI

1. La dote ha una scadenza?

R. Il termine massimo entro cui devono essere assegnate le risorse è il 2009, la fruizione del servizio da parte delle persone destinatarie della dote può andare oltre, secondo quanto indicato nell'avviso di cui al d.d.u.o. n. 3300 del 3/4/09. La Dote Lavoro prevede una durata massima di 12 mesi dalla data di accettazione del PIP, la Dote Formazione una durata massima di 12 mesi dalla data di accettazione del PIP, estensibile fino a 24 unicamente nel caso in cui il PIP preveda la fruizione di un corso di durata superiore ai 12 mesi.

Durata massima del PIP	
Dote Lavoro	12 mesi
Dote Formazione	12 mesi (estensibile a 24 mesi)

2. Il cittadino può decidere liberamente quale dote prenotare?

R. Sì, il cittadino può verificare autonomamente il possesso dei requisiti per richiedere la dote accedendo al portale (www.dote.regione.lombardia.it - sezione dote lavoro o sezione dote formazione) o recandosi presso un operatore accreditato (l'elenco completo è disponibile nel sito www.dote.regione.lombardia.it - entrando nella sezione operatori). Per scegliere un percorso formativo accedere alla sezione "offerta formativa"

3. Quali sono i documenti che possono essere allegati per dimostrare la propria identità ?

R. Oltre alla carta di identità il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 precisa all'art. 35 che sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

4. Come possono accedere alla dote i cittadini domiciliati in Lombardia che non hanno la CRS?

R. Premesso che tutti i cittadini lombardi hanno diritto alla CRS, nel caso in cui il destinatario non disponesse della CRS, i documenti che richiedono la firma del destinatario dovranno essere firmati con firma autografa e l'Operatore dovrà inviare una copia digitale dei documenti sottoscritti dichiarando la loro corrispondenza con gli originali che conserverà nel fascicolo individuale e conservando presso la propria sede (nel fascicolo individuale del PIP) copia della carta di identità del destinatario. È comunque consigliabile indirizzare il cittadino verso l'ASL per la richiesta della CRS e del relativo PIN.

5. Chi può essere definito effettivamente disoccupato ? Se uno fa dei lavori saltuari può considerarsi disoccupato ? e se una persona in possessore di Partita IVA ma non emette fatture può ritenersi disoccupato ?

R. All'art. 1 il D.Lgs. n. 297/2002 definisce "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti". Tale disponibilità deve essere formalizzata attraverso un'apposita dichiarazione che il lavoratore interessato deve presentare al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato, ai sensi dell'art. 3 del

menzionato decreto o ai soggetti accreditati per i servizi al lavoro . Del resto, lo status di disoccupato rientra tra le condizioni legali per le quali è possibile utilizzare lo strumento dell'autocertificazione attraverso la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, ai sensi del DPR n. 455/2000. All'art. 5 del D.Lgs 297 inoltre si precisa che lo stato di disoccupazione si conserva anche a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

6. Può un operatore trattenere presso di sé la CRS e il PIN di un utente che intende inoltrare domanda per una dote ?

R. Non è assolutamente ammissibile l'utilizzo di CRS e PIN della persona fisica da parte dell'Operatore.

Infatti, il documento informatico in cui sia apposta la sottoscrizione tramite utilizzo della chiave privata (CRS) non da parte del titolare ma da soggetto terzo non è in alcun modo valido giuridicamente

La validità della firma elettronica prevede l'utilizzo della chiave privata (CRS) esclusivamente da parte del legittimo titolare della stessa.

Pertanto nei casi in cui, durante le verifiche si giunga alla conclusione che la formazione del PIP e/o della domanda di partecipazione all'Avviso dell'Operatore sono avvenute disgiuntamente dal destinatario (ad es. perchè dichiarato dal Destinatario o a causa di acquisizione di copia dell'atto di delega all'uso), il documento così prodotto perde ogni efficacia giuridica, a prescindere, poi, dagli eventuali rilievi penali che potrebbero insorgere.

7. Si possono richiedere doti diverse sullo stesso corso?

R. No.

8. Il costo del corso per persona dipende dalla fascia di reddito dell'allievo?

No, il reddito dell'allievo non è discriminante.

9. Se il destinatario della dote perde il corso perché l'ente non raggiunge il numero minimo di iscritti ha la possibilità di iscriversi ad un altro corso?

R. No, se un operatore non è nelle condizioni di avviare un corso a cui era iscritto un allievo con dote, ne deve dare immediata comunicazione all'allievo, che avrà comunque la possibilità di individuare un altro operatore con cui realizzare il suo PIP entro 30 giorni dalla decadenza del PIP originario (Rif. Manuale dell'Operatore di cui al d.d.u.o. 3299/2009).

10. Il soggetto può richiedere le risorse della Dote Formazione per frequentare un percorso formativo già attivo?

R. No.

11. E' possibile usare la dote 2009 per i corsi che partono e sono a scavalco tra il 2009 ed il 2010?

R. Sì.

12. Come fa l'utente che accede all'offerta formativa ad avere una descrizione più accurata delle competenze contenute nel corso?

R. La descrizione accurata della competenza è rappresentato dalla articolazione in conoscenze e abilità (Rif. QRSP) della medesima competenza. L'operatore è tenuto a descrivere al soggetto che intende

frequentare un corso di formazione le competenze che verranno acquisite al termine del percorso. Inoltre, accedendo nel sito www.dote.regione.lombardia.it alla voce OFFERTA FORMATIVA, è disponibile l'elenco dei corsi dell'offerta degli operatori accreditati e una descrizione sintetica del corso e delle competenze in uscita.

13. Quale informazione vede l'utente che consulta il sistema dell'offerta formativa?

R. Accedendo al sito della dote nella sezione dell'offerta formativa (www.dote.regione.lombardia.it), ogni cittadino può ottenere *Informazioni sintetiche su tutti i corsi accessibili mediante la dote formazione* (Tipologia del corso, Titolo del corso, Denominazione Operatore, Annualità, Data avvio corso, Data conclusione corso, Sede del corso, Comune, Provincia, Costo del corso personale, Nome e Cognome referente, Telefono del referente, E-mail referente, Disponibilità Doti, Fascia di valutazione dell'ente). Selezionando successivamente il singolo corso di un Operatore può visionare inoltre *informazioni di dettaglio dell'Offerta Formativa* (Titolo del corso, Certificazione rilasciata, Competenze da acquisire, Durata corso - di cui stage, Descrizione del percorso, Quota iscrizione, Numero allievi Previsti, Requisiti d'accesso).

14. È attiva una casella di posta a cui rivolgere quesiti sul sistema dell'offerta formativa?

R. Sì, è attiva una casella per Dote formazione ed una per Dote lavoro.

DOTELAVORO@regione.lombardia.it

DOTEFORMAZIONE@regione.lombardia.it

NUMERO VERDE 800 318 318